

Rubrica

## Depositi di osservazione ed obitori e persone scomparse

di Sereno Scolaro

### Introduzione

Se all'interno della funzione sociale, quale richiamata dall'art. 21, comma 3 L. 5 maggio 2009, n. 42, come compresi i servizi necroscopici e cimiteriali, gli "impianti" che rispondono all'attività necroscopica dei comuni, sono: *a*) i depositi di osservazione" e *b*) gli "obitori", locali che devono oltretutto essere tra loro distinti, con la sola eccezione dei comuni con popolazione sino a 5.000 abitanti, per i quali può essere ammissibile (art. 14, comma 2 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285) l'utilizzo del medesimo locale per le due funzionalità, con la conseguenza che, quando i servizi necroscopici e cimiteriali siano svolti in forma associata dovrà considerarsi la popolazione complessiva dei comuni che, nella specifica realtà locale, aderiscano alla forma associativa (art. 14, commi 3 e 4 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285).

I depositi di osservazione e gli obitori sono impianti non cimiteriali, bensì comunali, nel senso che non sono previsti tra quelli di cui sia dotato ciascun singolo cimitero (come si ha per la camera mortuaria dell'art. 64 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285), quanto per comune e che possono essere istituiti (o, visto che un tale obbligo sussiste risalendosi nel tempo, essere stati istituiti, senza per altro escludere che possano aversi nuove istituzioni, modifiche strutturali, trasferimenti, ecc.) con diverse localizzazioni, cioè, abbastanza indifferentemente, *a*) nell'ambito del cimitero, oppure *b*) presso ospedali od altri istituti sanitari, ovvero *c*) in particolare edificio rispondente allo scopo per ubicazione e requisiti igienici. Dal momento che la loro istituzione spetta al comune, generalmente prevale la prima ipotesi, mentre la seconda dovrebbe, a rigore e sotto il profilo formale, non essere più presente, quanto

meno dopo la L. 12 febbraio 1968, n. 132 "*Enti ospedalieri e assistenza ospedaliera*", con la quale (art. 3) sono stati costituiti gli enti ospedalieri, spesso scorporandoli da altre attività e funzioni svolte dagli enti pubblici cui in precedenza appartenevano, cosicché sono venuti meno i c.d. "ospedali civici", in quanto divenuti "enti ospedalieri" autonomi. Trascuriamo, qui, gli ospedali, pre-esistenti alla citata L. 12 febbraio 1968, n. 132, delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e di altri enti pubblici, così come di altri soggetti, in quanto già prima non "comunali". Circa la terza possibilità (istituzione in un particolare edificio), essa può sussistere nelle realtà in cui vi siano le condizioni, magari nelle realtà di maggiore rilievo, dove possano aversi, nel comune, situazioni che suggeriscano la presenza di una "domanda" di servizio cui possa essere data risposta ricorrendo a questa strutturazione.

Per altro, dal momento che gli ospedali (che, come noto, non sono presenti in ciascun singolo comune, ma, anche, che vedono nei comuni maggiori una pluralità di ospedali siti nel medesimo comune) e, spesso, anche gli altri edifici, siti in localizzazioni diverse dal cimitero e dall'ospedale, non sono (e, per gli ospedali, per definizione, sia che si tratti di ospedali costituenti stabilimenti ospedalieri delle ASL che aventi altra natura soggettiva) "comunali", ma dispongono di propri servizi mortuari attrezzati ed idonei, rispondendo (o, almeno, dovendo rispondere) ai requisiti specifici previsti per i servizi mortuari degli ospedali e strutture assimilabili, a questo fine, l'istituzione, da parte del comune, presso ospedali od altri particolari edifici, potrebbe anche essere assolta ricorrendo all'instaurazione di rapporti convenzionali, di natura tipicamente contrattuale, tra il soggetto tenuto alla loro istituzione

(comune) e il soggetto titolare dell'ospedale o simili. Rapporti convenzionali che potrebbero aversi, e spesso si hanno (pur non mancando casi di cooperazione del tutto "informale"), anche con altre istituzioni, come potrebbe essere il caso dei comuni in cui vi siano istituzioni universitarie che dispongano di istituti di medicina legale o simili.

### **Le condizioni di operatività e la "domanda"**

La scelta, spettante ai comuni, sulla localizzazione dei depositi di osservazione e degli obitori, è sostanzialmente rimessa a ciascun singolo comune, secondo criteri di economicità e di efficacia, che portano a sollevare la questione della "domanda" di questo specifico servizio, necroscopico. Infatti, se si escludano i comuni di maggiori dimensioni, non mancano in un numero di realtà abbastanza diffuso di registrarsi situazioni in cui vi sia l'assenza di depositi di osservazione ed obitori, oppure un utilizzo – indebito – delle camere mortuarie di cui all'art. 64 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, la cui finalizzazione è ben altra, per non parlare delle condizioni in cui, talora, i locali a ciò destinati si trovino, in via di fatto. Queste situazioni non sono conseguenza di quelle trascuratezze e disfunzionalità che possono essere presenti nei singoli comuni, e difficilmente possono essere ascritte a mere inadempienze (che pure possono esserci), ma hanno una propria origine nella questione della "domanda", cioè di quella che sia la dimensione del servizio, posta in relazione con i costi di impianto ed esercizio dei depositi di osservazione e degli obitori. Si ricorra all'esempio di considerare un comune, magari con una popolazione di 6-7.000 abitanti (cioè di un comune che, per la popolazione, debba disporre di locali distinti per le due funzioni), ma una questione simile potrebbe porsi anche per comuni con popolazione di 3 o 4, forse anche 4 volte superiore, o anche oltre, alla soglia dei 5.000 abitanti, per porre la domanda di quanti possano essere, nell'arco di un anno, i deceduti in abitazione che presentino le caratteristiche di inadeguatezza e di pericolosità, ai fini dello svolgimento del periodo di osservazione dei cadaveri, e dei deceduti per un qualche sinistro sulla pubblica via, oppure deceduti in luogo pubblico, dove l'esperienza insegna come il complesso di questi deceduti, su base annua, non presenti, in genere, una dimensione avente un minimo di proporzionalità rispetto all'impianto ed esercizio dei depositi di osservazione e degli obitori. A ciò vanno correlate le considerazioni circa il fatto che vi sono stati, negli ultimi decenni, mutamenti profondi, dapprima con la crescita delle morti avvenute negli ospedali, dall'altro per altri fattori, ma anche per la tendenza, specie nei casi di decessi av-

venuti per accidente sulla pubblica via (per ragioni di semplicità espositiva), delle c.d. pubbliche autorità di disporre per la traslazione del cadavere presso i servizi mortuari degli ospedali o, dove esistenti, degli istituti di medicina legale, prescindendo dalle norme che importerebbero che tale traslazione debba avvenire nel deposito di osservazione od obitorio del comune di decesso. Per non considerare come, quando il decesso avvenuta per un accidente in autostrada, risulterebbe ben poco razionale traslare il cadavere nel deposito di osservazione od obitorio del comune nel cui territorio si trovi la tratta autostradale in cui sia avvenuto l'incidente, risultano più aderente a principi di economicità ed efficacia utilizzare il deposito di osservazione o obitorio del comune più prossimo al primo casello di uscita dall'autostrada utilizzabile. Si tratta di situazioni che portano a considerare come le norme che continuano a fare riferimento al comune di decesso siano, quanto meno per le funzioni necroscopiche, divenute obsolete, in quanto i depositi di osservazione e gli obitori hanno assunto, di fatto, una funzione di impianti di bacino, di ambito territoriale. Per altro, la situazione complessiva non sembra, al momento e per una pluralità di argomentazioni, nelle quali si intreccerebbero competenze di diversi livelli di governo, non agevolmente affrontabili, favorire ipotesi di modifiche normative tali da giungere a riconoscere come alcune funzionalità, specie necroscopiche, abbiano assunto questa natura di funzioni di ambito territoriale. Oltretutto, un tale riconoscimento quali funzioni di ambito territoriale, richiederebbero un'analisi, ed una conoscenza, su una pluralità di ambiti normativi, che spesso è rimossa o del tutto assente, come conseguenza del fatto che ciascuna specializzazione professionale tende a privilegiare i propri angoli di visuale. Tuttavia, se si pervenisse ad un tale riconoscimento della funzionalità dei depositi di osservazione e degli obitori quali strutture di servizi, di fatto, operanti in ambiti territoriali, potrebbero determinarsi le condizioni per una loro gestione rispondente ad elementari criteri di economicità ed efficacia.

### **Le funzioni dei depositi di osservazione e degli obitori**

Se i depositi di osservazione e gli obitori, che richiedono locali distinti, con la sola eccezione dei comuni sino a 5.000 abitanti, importi che essi assolvano a funzioni distinte, nel momento in cui si vadano a considerare quali siano le funzioni che interessano gli uni o gli altri, emerge come vi siano funzioni che sono, in parte, sovrapponibili o non nettamente distinguibili.

Trascurando, la previsione, propria degli obitori, dell'art. 13, comma 1, lett. c) D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, che comporta un rinvio al successivo art. 15 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, sull'impianto ed esercizio di celle frigorifere, che, forse con maggiori motivazioni, considera impianti che, per loro natura, vengono ad assumere una valenza di impianti di ambito territoriale, probabilmente anche sovra-dimensionati, il che non può certo essere valutato in termini positivi, si osserva come l'art. 12, comma 1, lett. c) D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, destini i depositi di osservazione al ricevimento (e tenuta in osservazione) delle persone "ignote, di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento", mentre il successivo art. 13, lett. b), attribuisca all'obitorio la funzione di *deposito per un periodo indefinito dei cadaveri a disposizione dell'autorità giudiziaria per autopsie giudiziarie e per accertamenti medico-legali, riconoscimento e trattamento igienico-conservativo*.

Ne sembrerebbe uscire un quadro che il primo venga ad interessare il periodo di osservazione, mentre il secondo una funzione di deposito successiva al completamento del periodo di osservazione, per cui potrebbero distinguersi le due distinte funzioni sulla base di questo parametro (durante il periodo di osservazione/dopo il periodo di osservazione), se non fosse che il ricorso a questo criterio di differenziazione è smentito dall'art. 13, lett. a) D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, che, espressamente, attribuisce all'obitorio anche la funzione di osservazione, questa volta per le persone decedute senza assistenza medica.

Se ne conclude che le funzioni proprie dei depositi di osservazione da un lato e degli obitori dall'altro, presentino elementi di sovrapposizione, di promiscuità abbastanza consistenti.

### **La questione delle persone scomparse**

Il fatto che sia l'art. 12, comma 1, lett. c) che l'art. 13, lett. b) D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 considerino la fattispecie del riconoscimento di persone ignote porta a richiamare la problematica delle persone scomparse, che, incidentalmente, attorno al Solstizio d'estate 2012, ha costituito ha costituito uno dei temi discussi nel corso delle XV Giornate Medico Legali, con un intervento sulle rilevazioni medico-legale di cadaveri sconosciuti, ma anche che ha visto la Camera dei deputati discutere, al momento in sede di Commissione, di una proposta di legge, unificata ad altre, "*Disposizioni per la ricerca delle persone scomparse*", che era già stata approvata dal Senato della Repubblica il 27 luglio 2011. In materia di persone scomparse vi erano state diverse proposte di legge, a volte integrate da i-

potesi di istituzione di un fondo di solidarietà per i familiari, altre per favorirne la ricerca, anche attraverso comitati di coordinamento o sale operative, ma senza entrare nel merito delle singole proposte di legge, ci si limita a enunciarle, indicandone solo gli elementi identificativi e la data di presentazione, senza indicazioni sui firmatari, in quanto proposte in questo senso hanno visto l'attivazione di parlamentari dei maggiori gruppi presenti nei due rami del Parlamento: AS 306, pres. 30 aprile 2008; AC 705, pres. 5 maggio 2008; AS 346, pres. 6 maggio 2008; AC 3214, pres. 16 febbraio 2010; AC 3728, pres. 23 settembre 2010; AC 4187, pres. 16 marzo 2011, ed, infine, AC 4568 prevenuto dal Senato della Repubblica il 29 luglio 2011). Il fenomeno della scomparsa delle persone appare essere del tutto rilevante, dato che si parla di 24.000 casi (registrati) per anno, i cui esiti possono essere del tutto diversi: da chi si rifà una vita senza dare comunicazione ai familiari, ma le scomparse possono dare, talora a ridosso della scomparsa, altre volte in tempi variamente distanti da questa, alla morte di persona *ignota* e, per questo, destinataria delle previsioni dell'art. 12, comma 1, lett. c) D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285. Non andrebbe neppure considerato come tra le persone ignote possano, e ormai anche con una certa frequenza, considerarsi non solo il caso di persone scomparse, ma anche quello di persone la cui scomparsa non sia ancora stata rilevata, né segnalata, come potrebbe essere il caso del rinvenimento di cadaveri di persone sprovviste di documenti e che, a volte, vivessero in assenza di relazioni sociali di vario ordine, assenza di relazioni che non consente di rilevare una possibile scomparsa (la cui segnalazione ha come presupposto una presenza di relazioni di qualche natura), ma anche le situazioni di stranieri accidentalmente presenti sul territorio nazionale, dove l'assenza di documenti può rendere ancora più difficile ogni riconoscimento. Il caso forse più estremo potrebbe, forse, essere quello del rinvenimento di cadaveri di stranieri interessati da movimenti migratori, deceduti a seguito di affondamento d'imbarcazioni nel corso della traversata del Mediterraneo.

Sotto il profilo amministrativo, l'ipotesi è considerata anche dall'art. 78 D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, che affronta, accanto all'ipotesi della morte senza che vi sia il rinvenimento del cadavere, anche quella di non riconoscibilità del cadavere, attribuendo al procuratore della Repubblica, non ad altri soggetti (neppure se svolgenti funzioni di polizia giudiziaria, anche se, nei fatti, spesso non manchi, di fatto, ricorsi ad istituti di delega a questi ultimi organi), la formazione di uno specifico processo verbale, cui segue la formazione di un atto di

morte, con il procedimento della rettificazione la cui azione spetta allo stesso procuratore della Repubblica, atto di morte che ben potrebbe rappresentare come il cadavere sia ignoto, o non riconosciuto (con la conseguenza che, nell'eventualità, il riconoscimento intervenga in un momento successivo alla formazione di un tale atto di morte, potrà rimediarsi con ulteriore decreto del tribunale che rettifichi l'atto di morte precedentemente formato, riportandone, ad integrazione, le generalità del cadavere, in quanto successivamente riconosciuto).

La questione delle persone ignote o da essere oggetto di deposito (oltretutto per un periodo indefinito) per funzioni di giustizia, incluso il riconoscimento, si collega, abbastanza strettamente, alla problematica sulle persone scomparse, tanto che il testo della proposta di legge in discussione considera, a parte gli obblighi della denuncia della scomparsa (ma anche delle ri-comparsa, quando avvenga), come le informazioni circa le scomparse delle persone siano trasmesse senza indugio alla banca dati di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c) L. 30 giugno 2009, n. 85 "Adesione della Repubblica italiana al Trattato concluso il 27 maggio 2005 tra il Regno del Belgio, la Repubblica federale di Germania, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, il Granducato di Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica d'Austria, relativo all'approfondimento della cooperazione transfrontaliera, in particolare allo scopo di contrastare il terrorismo, la criminalità transfrontaliera e la migrazione illegale (Trattato di Prum). Istituzione della banca dati nazionale del DNA e del laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA. Delega al Governo per l'istituzione dei ruoli tecnici del Corpo di polizia penitenziaria. Modifiche al codice di procedura penale in materia di accertamenti tecnici idonei ad incidere sulla libertà personale." La legge, accanto ai contenuti di diritto internazionale pattizio, istituisce (Capo II), la Banca Dati nazionale del D.N.A. (e d un laboratorio centrale per essa, presso il Ministero della giustizia, Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria), inizialmente con la finalità dell'identificazione degli autori di delitti, tanto che (art. 7) la raccolta del profilo di D.N.A. riguarda alcune tipologie di soggetti (individuati dall'art. 9, commi 1 e 2, ma che non rileva più di tanto qui elencare), o quando avvenga nel corso di procedimenti penali, o per il raffronto ai fini identificativi. In questo quadro l'attività della Banca Dati nazionale D.N.A. si estende anche al di fuori delle finalità d'identificazione degli autori dei delitti, considerando le persone scomparse o loro consanguinei, di cadaveri e resti cadaverici non identificati. Appare evidente come per le persone scomparse, proprio in quanto tali,

sia abbastanza improbabile la raccolta dei profili del D.N.A., salvo che ciò non sia già avvenuto in precedenza per altre motivazioni, per cui si comprende l'estensione alla raccolta dei profili di D.N.A. per i consanguinei, aspetto che, oltretutto, importa un'oculata scelta dei consanguinei in funzione di una qualche efficacia nell'utilizzo dei profili del D.N.A. ai fini dell'individuazione dello scomparso o ai fini del riconoscimento di cadavere di persona (potenzialmente) scomparsa (incidentalmente, potrebbe rammentarsi come, secondo i genetisti, in Italia oltre il 16% dei figli nati nel matrimonio, non siano poi figlio del marito della madre, dati che non vanno valutati come un indice di leggerezza nei rapporti interpersonali, ma piuttosto come il portato del fatto che il matrimonio mono-gamico sia, sotto il profilo antropologico, un istituto tutto sommato abbastanza recente avendo origini, approssimativamente, da (relativamente) pochi (5-6, forse anche 7) secoli, consolidandosi, abbastanza definitivamente, anche in termini di formalizzazione delle prescrizioni, grosso modo con il Concilio di Trento. Del resto, ancora fino ai sec. XIV-XV si avevano, sempre in Italia, forme di matrimonio "a tempo determinato", senza clausola di rinnovo tacito, forme di matrimonio non particolarmente apprezzate dalla Chiesa cattolica, tanto che l'Inquisizione si occupava, inizialmente, non solo di eresie, ma decisamente molto di ... bigamia (come era chiamata)).

Per altro la possibilità di disporre, nella Banca Dati del D.N.A., dei profili, tipizzati, delle persone scomparse (e/o dei loro consanguinei, oculatamente scelti), consentirebbe, o potrebbe consentire, una più rapida, ma soprattutto una più adeguata certezza, identificazione di cadaveri di persone ignote, anche se, del tutto comprensibilmente, residuerebbero situazioni di non così certa identificabilità, in particolare con riferimento a tutte le persone per cui non siano stati, in precedenza, raccolti e tipizzati i profili di D.N.A., pur essendo comunque un buon passo in avanti.

Del tutto interessante, il fatto che l'art. 7, comma 1, lettera c) L. 30 giugno 2009, n. 85 consideri la raccolta del profilo di D.N.A., oltre che per le persone scomparse (con l'avvertenza sopra enunciata) e loro consanguinei, anche la raccolta dei profili di D.N.A. dei cadaveri e dei resti cadaverici non identificati, previsione che potrebbe, superficialmente, portare ad una lettura iod ad altra, a seconda che si consideri come debba provvedersi alla raccolta del profilo di D.N.A. solo per i cadaveri non identificati, oppure per tutti. Quest'ultima potrebbe argomentarsi facendo rinvio alle disposizioni dell'art. 3, comma 1, lett. h) L. 30 marzo 2001, n. 130, che già prevede, ormai da oltre un decennio, l'obbligo della raccolta

di campioni di liquidi biologici ed annessi cutanei, e loro conservazione almeno decennale, disposizione che ha trovato forti resistenze, specie negli ambienti delle ASL, resistenze sulle cui motivazioni (e loro fondatezze o meno) non si entra), per cui appare opportuno individuare quali possano essere le relazioni tra queste due norme. Da un lato l'art. 3, comma 1, lett. h) L. 30 marzo 2001, n. 130, prende in considerazione l'insieme dei defunti, indipendentemente dalla pratica funeraria richiesta (inumazione, tumulazione, cremazione), e, sotto il profilo oggettivo, prescrive la raccolta di liquidi biologici ed annessi cutanei, ma non la raccolta del profilo di D.N.A., oltretutto considerando come la loro conservazione abbia una funzione cautelare, essendo del tutto eventuali le ipotesi di future indagini per causa di giustizia (tanto maggiormente eventuali, se solo si consideri come il medico necroscopo (cioè il soggetto destinatario dell'obbligo di cui alla lett. h)) coincida con il soggetto che, per l'art. 3, comma 1, lett. a) L. 30 marzo 2001, n. 130, ha certificato l'esclusione del sospetto di morte dovuta a reato (il che non esclude, almeno in astratto, che possano aversi (eventuali) indagini di giustizia, magari a seguito di denunce penali destinate a risultare, *ex post*, del tutto temerarie (es.: dal decesso si aprono anche delle successioni e non sempre queste sono prive di litigiosità, che potrebbe sfociare in pretestuose e temerarie, appunto, azioni in sede giudiziale). Dall'altro lato, la previsione dell'art. 7, comma 1, lett. c) L. 30 giugno 2009, n. 85 si colloca nel contesto di una possibile, o potenziale, riconoscibilità di un cadavere non identificato, riconoscibilità che ben potrebbe correlarsi anche con il già sopra citato art. 78 D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, e/o poter essere funzionale all'apertura di una successione. Oltretutto, la disposizione dell'art. 3, comma 1, lett. h) L. 30 marzo 2001, n. 130, non consentirebbe, di per sé sola, la raccolta del profilo di D.N.A. proprio perché per la generalità dei defunti non sussisterebbero le condizioni, di legge, per effettuarla, non potendosi ignorare le disposizioni dell'art. 9 L. 30 giugno 2009, n. 85, che (comma 2) individua anche le situazioni in cui il prelievo di campioni biologici, in funzione della tipizzazione del profilo di D.N.A., non possa neppure essere effettuato (oltre che essere eccedente rispetto alle attività del laboratorio centrale per la Banca Dati nazionale del D.N.A., in relazione all'art. 8 stessa legge). Se ne trae la conclusione che le due norme qui considerate si collocano su piani tra loro autonomi e che non possano rivenirsi argomenti per coniugare, sempre e comunque, queste due differenti disposizioni, giungendosi alla conclusione per la quale la

seconda debba riferirsi unicamente ai cadaveri non identificati.

Per quanto riguarda i resti cadaverici non identificati, non può trascurarsi di richiamare anche l'art. 5 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, che evidentemente comporta che il suo comma 5 debba essere integrato nel senso che gli accertamenti, commessi dall'ASL al medico necroscopo, debbano comprendere anche la raccolta del profilo di D.N.A., stante la sopravvenienza della L. 30 giugno 2009, n. 85.

### **Il deposito per un periodo indefinito**

Se l'art. 12 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 possa, pur con una certa approssimazione, per quanto già osservato, riguardare la fase del periodo di osservazione, il successivo art. 13 prevede una serie di funzioni che vanno o possono andare oltre, temporalmente, questo lasso temporale o prescindere del tutto, fino all'ipotesi (lett. b)) del *deposito per un periodo indefinito*.

Se, nelle altre ipotesi si possa considerare come si sia o si possa essere in presenza di un c.d. obbligo di servizio pubblico, per usare il linguaggio del diritto dell'Unione europea, il cui onere faccia carico ad un determinato soggetto e, individuato, ciò comporti come questo soggetto debba corrispondere al soggetto che, per intervenuto affidamento del servizio, abbia la gestione del deposito di osservazione e dell'obitorio, occorrerebbe affrontare la questione se l'obbligo di assicurare il servizio comporti anche che esso sia a carico del soggetto che deve assicurarli, poiché non necessariamente l'obbligo di assicurare una funzionalità ha quale proprio corollario, magari necessario, che questa funzionalità debba essere assicurata con oneri a carico del soggetto tenuto, cioè, altrimenti, gratuitamente per chi ne fruisca. Si pensi al fatto che il comune ha l'obbligo di disporre di almeno un cimitero a sistema d'inumazione, cui non si correla, ormai da oltre un decennio, la gratuità dell'inumazione, salvo che non ricorra una delle condizioni per cui l'inumazione sia eccezionalmente a carico del comune di residenza del defunto. In altre parole non sussiste alcuna sinallagmità tra obbligo di assicurare il servizio e sua gratuità (o, altrimenti, suo onere in capo al soggetto obbligato).

Ora, nei casi di depositi più o meno brevi, cioè temporalmente da porre in relazione ai termini che intercorrano tra il completamento del periodo di osservazione e il ricorso alla pratica funeraria scelta, possono collocarsi in una qualche ottica di gestione, il deposito per un periodo indefinito pone delle questioni non di poco conto, anche perché viene ad incidere sulla logica di rotazione che dovrebbe carat-

terizzare i depositi di osservazione, ma anche gli obitori.

Poiché questo deposito per un periodo indefinito è del tutto inequivocabilmente per finalità di giustizia, in quanto previsto come a disposizione dell'autorità giudiziaria per autopsie giudiziarie e per accertamenti medico-legali, oltre che per il riconoscimento (ecc.), dove esso potrebbe aversi anche per cadavere per cui neppure sussistano esigenze di riconoscimento, essendone già del tutto certa l'identità, il primo rinvio che può operarsi potrebbe essere all'art. 69 D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 "*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia*" e succ. modif., che esclude, tra le altre, dalle spese di giustizia, il trasporto, la custodia e la sepoltura delle persone decedute nella pubblica via o in luogo pubblico (lett. c)), con il che potrebbe giungersi alla conclusione per cui queste "operazioni" quanto effettuate per finalità di giustizia, ma per fattispecie diverse dal decesso sulla pubblica via o in luogo pubblico), come diverse sono le situazioni che vedano esigenze consimili (es.: morte dovuta a reato o per cui sia comunque richiesta, o necessaria, autopsia giudiziale, oppure cadavere rinvenuto in un'area od in un edificio privati), che, chiaramente, non comprende il riconoscimento del cadavere, anche se non vi siano risvolti di ordine penale, situazioni tutte che, a rigore, costituiscono spese di giustizia, rientrando piuttosto tra le spese straordinarie di cui all'immediatamente successivo art. 70. Per inciso, andrebbe considerato come, nella pratica, anche gli atti di ripetizione, con l'emissione di idonei titoli, di tali spese di giustizia, rischi di non trovare solvenza, o di trovarla con termini temporali incommensurabili, ma avrebbe il solo effetto di non far sorgere, quanto meno a carico del ripetente, responsabilità contabili, magari potendo indurre la sezione regionale della Corte dei Conti a condannare per il danno erariale derivante dal mancato, o ritardato, pagamento, l'amministrazione giudiziaria. Ma (almeno), per l'art. 178, comma 2 testo unico, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 e succ. modif., la fattura può essere emessa ad esigibilità differita ai sensi dell'articolo 6, comma 5, secondo periodo D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e succ. modif. (...). Forse potrebbe considerarsi la spesa relativa come una particolare fattispecie dell'indennità di custodia (art. 5, comma 1, lett. e) D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 e succ. modif., se non fosse che la custodia ha, quale presupposto, un sequestro, cioè un atto provvedimento dell'autorità giudiziaria che lo disponga. Il che, salvo casi, del tutto eccezionali, non si ha e non è casuale come l'art. 13, lett. b) D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, seppure redatto in vigenza delle ante-

cedenti norme concernenti le spese di giustizia, utilizzati l'espressione di *deposito ... a disposizione dell'autorità giudiziaria*, evidenziando come non operi l'istituto della custodia giudiziaria, quanto unicamente l'utilizzo da parte di questa di una struttura necroscopica.

L'assenza del sinallagma obbligo/gratuità, potrebbe suggerire ai comuni, in quanto aventi l'obbligo di assicurare i servizi necroscopici e cimiteriali, di definire un sistema di tariffazione per l'uso dei depositi di osservazione ed obitori, eventualmente, se proprio il consiglio comunale intenda conservare logiche di un qualche servizio a non totale copertura, razionalmente differenziando gli utilizzi "dovuti" e quelli "richiesti", comprendendosi tra questi ultimi anche gli eventuali periodi che seguano i primi, oltre lo standard dimensionale qualificato come ordinario o per cui sia richiesti servizi e prestazioni aggiuntive e/o integrative, intendendosi con i primi quelli per i quali norme di legge, o di regolamento, ne vincolino l'utilizzo, non ammettendosi spazi di scelte discrezionali, come potrebbero essere i casi di cui all'art. 12, comma 1, lett. a) oppure lett. b) D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 (limitandosi a questi due per ragioni di semplicità espositiva) nei quali la traslazione del cadavere nel deposito di osservazione è, sotto il profilo normativo, imprescindibile (non trascurandosi di considerare come in alcune regioni sia ammesso l'accoglimento di cadaveri rientranti in queste fattispecie anche in strutture sanitarie operanti in regime di ricovero)), prevedendo specifiche tariffazioni per i casi in cui l'utilizzo delle strutture svolgenti la funzione di deposito di osservazione e obitorio sia richiesto dagli aventi titolo (es.: il caso del decesso in abitazione che non presenti i requisiti, concorrenti, dell'inadeguatezza e della pericolosità ai fini del periodo di osservazione, ma che, comunque, i familiari, per propria scelta, ritengano di non conservare il cadavere presso l'abitazione in cui è avvenuto il decesso). In tale ipotesi, laddove il deposito di osservazione e obitorio sia gestito dal comune in economia diretta la relativa fatturazione non sarebbe soggetta ad I.V.A., per il principio di cui all'art. 13, alinea 1 direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto e succ. modif., difettando la qualificazione quali soggetti passivi, mentre troverebbe applicazione l'ordinaria aliquota I.V.A. nel caso in cui la gestione del deposito di osservazione e obitorio sia stata oggetto di affidamento, in conformità alle disposizioni in materia di forme di gestione dei servizi pubblici locali aventi rilevanza economica. Appare del tutto evidente come, nella determinazione di un sistema tariffario non possono che trovare appli-

cazione tutti (e, talora, alcuni di questi neppure sono presi in considerazione, per se non possano proprio esserlo) i criteri considerati dall'art. 117 testo unico, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif., aspetto che ri-propone la questione della "domanda" di servizio, in quanto, nelle strutture a minore "domanda", si determinerebbero oneri unitari maggiori rispetto alle strutture rispondenti ad una "domanda" più equilibrata, od adeguata, non trascurando di ricordare come, se sia ancora seguita una logica di servizio a non totale copertura, quando la gestione sia affidata a soggetti terzi, al gestore deve essere corrisposto l'onere di servizio pubblico correlato.

Per altro, ritornando al caso del rinvenimento di cadaveri non identificati, che, talora seppure non sempre, potrebbero, una volta che ne intervenga il riconoscimento, riguardare persone scomparse, si ha un utilizzo del deposito di osservazione e dell'obitorio che non risponde ad alcuna richiesta, meno ancora da parte di aventi titolo a disporre del cadavere (essendo ancora ... ignoto), così come nel caso di deposito a disposizione ... dell'autorità giudiziaria, in cui non solo non solo gli aventi titolo a disporre del cadavere a richiedere alcunché, ma neppure l'autorità giudiziaria può essere individuata quale richiedente, in quanto il deposito (fin dalla fase di accoglimento) discende da situazioni oggettive, e, una volta avvenuto l'accoglimento (o, ricevimento), esso si protrae fino a che durino la esigenza di giustizia, non determinabili, né influenzabili dal soggetto gestore, non potendo il cadavere essere rimosso fino a che l'autorità giudiziaria non lo autorizzi.

Infine, considerando come, per effetto di diverse norme regionali, vi sia stata l'introduzione di case funerarie e/o strutture del commiato (a varie denominazioni e finalità elettive), non si può non considerare come alcune delle tematiche affrontate in precedenza vengano conseguentemente a risultare applicabili a queste, sostanzialmente in termini del tutto analoghi. Se, probabilmente, è scarsamente ipotizzabile che queste strutture possano accogliere persone ignote di cui debba farsi l'esposizione al pubblico per il riconoscimento (ma non si può escludere *a priori* che l'autorità giudiziaria non disponga in questo senso, disposizione che, in tanto, deve trovare applicazione, salvo non presentare ricorso all'organo giudiziario d'appello), più probabile potrebbe essere la situazione in cui esigenze di giustizia vengano a sorgere in momento successivo al ricevimento del cadavere nella struttura, con ciò venendo a porsi, nei medesimi termini, la questione del deposito per un periodo indefinito a disposizione dell'autorità giudiziaria.